



AVVISO

Pinzolo, lì 12.11.2015
Prot. n. 14512

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Si rende noto che per l'affitto **d'azienda del Bar Bocciodromo, ubicato in Loc. Pineta a Pinzolo (TN) per il periodo dal 06 Gennaio 2016 al 30 Ottobre 2021**, da destinare ad esercizio di attività di bar, con annesso infrastrutture, con deliberazione della Giunta comunale n. 159 dd. 12.11.2015, e determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 374 dd. 12.11.2015, è stato indetto ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione a favore dell'offerta più alta sul **canone annuo posto a base di gara e pari ad € 58.324,00= (diconsi euro cinquantottomilatrecentoventiquattro/00=)**, + iva, per il primo anno di gestione + aumento ISTAT (100%) per i successivi anni.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre.

Tutti gli offerenti sono ammessi a partecipare alla **seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno 30 Novembre 2015 ad ore 14.00 presso la Sede Municipale di Pinzolo (TN)**, in Viale della Pace, 8. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

I - OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto l'azienda Bar Bocciodromo da destinare agli scopi evidenziati nello schema di contratto di affitto.

Il Bar Bocciodromo comprende locali, spazi, arredi ed attrezzature come evidenziati nella perizia di stima a firma del tecnico comunale e da inventario provvisorio dei beni costituenti l'Azienda disponibili presso gli uffici comunali;

II - DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara per la scelta dell'affittuario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Pinzolo.

III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta in favore della **migliore offerta economica (offerta più alta) sull'importo a base d'asta**. All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara

in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge solo con la stipula del contratto.
Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone posto a base di gara.

IV – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto avrà la durata a decorrere dal 06.01.2016 e con scadenza il giorno 30.10.2021, senza necessità di formale disdetta.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente l'affitto per ragioni di interesse pubblico.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre.

V - CANONE

Il canone di affitto annuo, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'azienda, è stabilito **in euro 58.324,00= (cinquantottomilatrecentoventiquattro/00=) annui + iva**, oltre l'aumento offerto in sede di gara, con aggiornamento annuale ISTAT (100% dell'indice).

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara.

Il canone dovrà essere versato direttamente in quote di pari importo da versarsi anticipatamente, con versamento diretto al Tesoriere Comunale, con le cadenze e le modalità di cui allo schema di contratto. La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

VI - SOPRALLUOGO

Trattandosi di gestione di una struttura per il quale l'aggiudicatario dovrà provvedere all'acquisto di quanto eventualmente necessario all'esercizio della struttura e non fornito inizialmente dall'Amministrazione comunale, è prevista la possibilità di visita alla stessa con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'amministrazione. La visita potrà essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente, o dal Capogruppo o loro delegati per iscritto, previo appuntamento telefonico durante gli orari d'ufficio dal lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in data da destinarsi, comunque da eseguirsi entro il 27.11.2015 – referente geom. Remo Maturi tel. 0465-509124 - n. fax 0465-502128 -.

VII - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara:

1) Soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm., imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, consorzi e raggruppamenti temporanei d'imprese costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. aventi i requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera c), della L.P. n. 23/1990 e s.m. per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in **possesso dei requisiti generali di seguito indicati**:

a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.;

b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante ovvero instutore (delegato con procura), ed eventualmente del preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

c) possesso da parte del titolare dell'impresa individuale di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

L'aggiudicatario dovrà, prima della stipula contrattuale, presentare idonea documentazione atta a certificare il possesso del requisito professionale come dichiarato in fase di gara.

Sono inoltre ammessi i raggruppamenti temporanei ex art. 24 L.P. n. 23/1990, ancorché non ancora costituiti.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo o di altro soggetto non ancora costituito, dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa provinciale in materia.

Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm. e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è

gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

Il mandatario ha nei riguardi del Comune la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del Comune di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

In caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti **di ordine generale di cui al punto 1) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti (salvo quanto richiesto alla lettera c).**

A norma dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti (o in una relazione di fatto) sarà richiesto di dichiarare, a corredo dell'offerta e secondo quanto precisato nel prosieguo, di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il soggetto con cui sussiste tale situazione e corredando la predetta dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione dei divieti medesimi.

VIII - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta una cauzione provvisoria **pari al 10% dell'importo a base di gara (un canone annuo)** pari ad € 5.832,40= (cinquemilaottocentotrentadue/40=) da prestarsi nelle forme di cui alla L. 10.06.1982 n. 348 e ss.mm. L'eventuale fideiussione dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, e sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. La fideiussione dovrà contenere l'impegno del soggetto rilasciante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima dell'immissione in possesso della struttura, dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nell'importo **pari a una annualità di canone comprensiva di I.V.A.**, nei modi di cui all'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituito al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni aziendali da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale Banco Popolare soc. cooperativa, filiale di Pinzolo, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso **di cauzione definitiva costituita mediante fideiussione**, la stessa dovrà essere redatta in conformità alle sotto indicate modalità: (indicare comunque fino a 6 mesi dopo la scadenza contrattuale)

- a) essere rilasciata da primario istituto o compagnia debitamente autorizzati;
- b) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione;
- c) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia **fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali** da parte del servizio cui compete la gestione del contratto, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte del Comune di Pinzolo";
- d) **espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:**
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - d2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - d3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento del corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
 - d4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

d5) nel caso in cui la fideiussione contenga la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente fideiussione", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"

d6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o fideiussioni che non riportino espressamente le condizioni sopra riportate.

Si precisa che la fideiussione deve essere presentata in carta legale o resa legale ed avere comunque scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del contratto.

POLIZZE ASSICURATIVE

Lo stesso aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'immissione in possesso della struttura, copia delle seguenti polizze assicurative:

- per la copertura di qualsiasi rischio connesso alla gestione del locale nonché di tutte le attività accessorie, complementari connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno € 4.000.000,00= (quattromilioni/00=) per sinistro;
- per la copertura del rischio locativo a primo rischio di € 300.000,00= (trecentomila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
- per la copertura del rischio incendio per il contenuto con capitale a valore intero di € 100.000,00= (centomila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente;
- per la copertura del rischio furto indicante un valore a primo rischio pari ad € 30.000,00= (trentamila/00=) con vincolo nella relativa polizza a favore del concedente.

IX - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - RICHIESTA INFORMAZIONI

Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it, per estratto su un quotidiano locale, sull'albo elettronico dell'Ente e può essere richiesto in cartaceo all'Ufficio Segreteria Generale del Comune. Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la documentazione secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente la stessa a:

COMUNE DI PINZOLO
Ufficio Protocollo
Viale della Pace n. 8
38086 PINZOLO (TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30.11.2015
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La domanda dovrà essere composta **da un plico chiuso sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura**, all'interno della quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente Bando.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affitto d'azienda di Bar Bocciodromo di Pinzolo dal 06.01.2016 al 30.10.2021, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 30.11.2015"

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. **Non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglitoria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario, dott.sa Maria Pia Binelli.

Le RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax: 0465/502128 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 23.11.2015. Le risposte saranno comunicate nelle forme sopra riportate almeno 5 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

X - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

CAPITOLO 1 INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno, predisposto secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, **deve essere inserito quanto di seguito indicato:**

- a) BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come indicata al capitolo 2;**
- b) BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA, come indicata al capitolo 3.**

I plichi contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, come indicato rispettivamente ai capitoli 3 e 4, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, a pena di esclusione:

- a) essere chiusi sigillati con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmati sui lembi di chiusura;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente la dicitura **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** e **"OFFERTA ECONOMICA"**, **a pena di esclusione.**

CAPITOLO 2 BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) **deve essere inserita - a pena di esclusione - la documentazione indicata nel presente capitolo:**

1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

- a) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Nella dichiarazione deve essere espressamente e distintamente attestata la posizione del concorrente, con riguardo a ciascuna delle predette cause di esclusione. Pertanto deve dichiararsi:
 - a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - a.2) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e ss.mm. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. A tal fine la presente dichiarazione deve essere integrata con l'elencazione nominativa dei soggetti indicati nel presente punto. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera". In caso contrario le dichiarazioni dovranno essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti individuati;

a.3) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna passata in giudicato o divenuta irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Si precisa che, a norma dell'art. 38, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei medesimi soggetti sopra indicati alla lettera a.2). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. A tale scopo la presente dichiarazione deve essere completata con l'elencazione nominativa di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando o in caso di assenza dei medesimi soggetti con l'espressa affermazione «che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara». La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella lettera a.2) e nella presente lettera". In caso contrario le dichiarazioni dovranno essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti individuati. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm, i concorrenti sono tenuti ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione (B)

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), **si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006**

- a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.;
- a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio per i contratti pubblici;
- a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- a.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- a.8) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti di cui al Casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68, oppure che l'Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/ 1999;
- a.11) che l'Impresa non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (ad eccezione delle Imprese individuali, per le quali questa fattispecie non è

prevista) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248;

a.12) che l'Impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all'art. 38, comma 1, lettera m ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in base alla quale sono escluse dalla gara le Imprese per le quali i soggetti di seguito indicati, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previsti nell'art. 38, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm., nell'anno precedente la pubblicazione del presente bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi di cui all'art. 4, primo comma, della L. n. 689/ 1981) secondo le risultanze dell'Osservatorio per i contratti pubblici: i soggetti rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

a.13) che l'Impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni indicate all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., ossia di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale, al quale sia riconducibile anche l'impresa dichiarante. Al fine della presente dichiarazione, il concorrente allega alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) , b) e c) l'ente esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

b) il possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, institore (delegato con procura), preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

c) il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

d) a norma dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella presente dichiarazione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica;

il numero di fax presso cui l'impresa desidera ricevere le comunicazioni, con l'espressa indicazione circa il consenso all'utilizzo del predetto fax quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate presso il numero di fax della sede legale ed all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 devono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

2) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in carta libera, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:

- b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

3) **copia dello schema di contratto** firmato per accettazione in ogni suo foglio ed in calce alla stessa dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, a pena di esclusione.

4) **Cauzione provvisoria**: All'interno del plico dovrà essere inserita, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto una cauzione provvisoria da prestarsi nelle forme di cui all'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348 e ss.mm. In caso di fidejussione, la stessa dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, e di validità fino allo svincolo scritto da parte del Comune. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. **Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di**

mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. La fideiussione **dovrà contenere l'impegno del soggetto rilasciante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali.** La documentazione dovrà essere prodotta in originale.

5) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dovrà essere prodotto il mandato collettivo con rappresentanza ad una impresa facente parte del raggruppamento, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

In caso di raggruppamenti temporanei da costituire: alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere allegate copie fotostatiche di documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/90 le imprese facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono produrre dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.

In caso di **raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) dovranno essere presentati e firmati da tutti i soggetti che ne fanno o intendono farne parte.**

Per i punti 1), 2) e 3) gli offerenti dovranno preferibilmente utilizzare i modelli di dichiarazione Allegati al presente bando.

NB:

Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime.**

Tutta la documentazione descritta deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 3 BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato, con dichiarazione in carta legale, indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara di € 58.324,00= (cinquantottomilatrecentoventiquattro/00=) annui (IVA esclusa) + aggiornamento ISTAT (100% dell'indice) per ogni anno successivo.

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

NB:

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di sottoscrizione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.

XI - PROCEDURA DI GARA.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- in seduta di data 30.11.2015 aperta al pubblico:
 - verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
 - apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
 - verifica la regolarità e completezza della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;
 - apre le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA;
 - formula la graduatoria complessiva sulla base delle offerte economiche pervenute;
 - aggiudica l'affitto alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica.

Ai sensi del comma 5 art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, la Commissione di gara conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria definitiva e con la conseguente aggiudicazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente **bando**, la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, in osservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

Qualora risultino due o più offerte con identico importo, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale.

Soccorso Istruttorio:

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara ed a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti. In applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno per mille del valore della gara (canone annuo). In caso di incompletezza la Commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto a mezzo PEC, al concorrente, nel termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni/elementi sopra richiamati. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso in cui alla gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

XII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

A norma del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta in conformità al bando di gara, tramite l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve:

a) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;

c) presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nella misura fissata dal punto VIII del presente avviso e con le modalità ivi indicate. Non saranno accettate fidejussioni che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. Nel caso di fidejussioni non conformi a quanto prescritto nel presente avviso, ove il concorrente non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concorrente stesso.

d) depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dello stesso, con le modalità e gli importi di cui al punto VIII del presente bando.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione, dell'incameramento della cauzione provvisoria ed alla facoltà per l'amministrazione di procedere

all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione procedente per un anno, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici. Della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti secondo la normativa vigente.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Nelle more della stipula del contratto l'Amministrazione **si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative richieste, onde consentire la programmazione e l'inizio delle attività. Nel caso in cui a seguito della verifica dei requisiti si riscontri la falsità delle dichiarazioni, verrà disposta la riconsegna della struttura e l'incameramento della cauzione** e l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al secondo classificato con eventuale immediata immissione nel possesso dell'immobile alle medesime condizioni previste per il primo aggiudicatario. Sono fatti salvi eventuali risarcimenti danno.

XIII. ULTERIORI INFORMAZIONI.

1) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta.

2) L'art. 79, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. stabilisce che l'accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni descritte nel medesimo art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., senza che occorra istanza scritta e fermi restando i provvedimenti di differimento o di esclusione dell'accesso adottati a norma dell'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Il citato art. 13, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ed al fine di consentire il rispetto del termine imposto dalla norma per consentire il diritto d'accesso ciascun offerente, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte), che costituiscano segreti tecnici o commerciali completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione) l'accesso sarà consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, l'Amministrazione valuterà i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

3) Al termine della verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi del cap. XII, con l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di affitto d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata: tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.

4) Sarà a carico dell'aggiudicatario la voltura delle autorizzazioni per il funzionamento della struttura, le quali, alla scadenza della gestione medesima dovranno essere riconsegnate al Comune;

5) Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento. Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al «Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Pinzolo».

6) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le prescrizioni del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

7) La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini di cui al presente avviso, per cause inerenti l'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria

8) saranno a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 le spese sostenute per la pubblicazione del presente avviso: le stesse dovranno essere rimborsate al Comune di Pinzolo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo schema di contratto di affitto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 dd. 12.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, disponibile presso la Segreteria Generale del Comune di Pinzolo ed allegato al presente avviso.

Per maggiori informazioni e per la consultazione di tutti gli atti di gara, nonché l'inventario dei beni e le planimetrie, rivolgersi presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Pinzolo del Comune di Pinzolo, Viale della Pace n. 8 – dr.ssa Maria Pia Binelli – tel. 0465-509106, fax 0465-502128 sostituita in sua assenza dal Segretario Generale Forrer dr. Elio tel. 0465-509101. E-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it. Per i sopralluoghi rivolgersi all'Ufficio comunale di Pinzolo – geom. Cristian Bonazza, Tel 0465-442652. Orari di apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00. La documentazione è inoltre consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pinzolo al seguente indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Pinzolo fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Pinzolo al seguente indirizzo www.comune.pinzolo.tn.it



IL SEGRETARIO GENERALE

Forrer dr. Elio

ALLEGATI

- Allegato n. 1) Schema di contratto d'affitto d'azienda;
- Allegato n. 2) Fac-simile di dichiarazione requisiti generali;
- Allegato n. 3) Fac-simile di dichiarazione obblighi;
- Allegato n. 4) Fac-simile di offerta economica;
- Allegato n. 6) Attestato di prestazione energetica
- Allegato n. 7) Planimetrie dello stato dei luoghi;
- Allegato n. 8) Inventario provvisorio dell'Azienda

INFORMATIVA EX D.LGS. N. 196/2003 E S.M.

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che Comune di Pinzolo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo;
- 5) responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

f.to Il Segretario Generale
Forrer dr. Elio